

## CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

---

### PROPOSTA DI LEGGE

N. 272

presentata dai Consiglieri regionali  
GIAGONI - MANCA Ignazio - MELE - ENNAS - PIRAS - SAIU

il 12 giugno 2021

Piano di riconversione delle imbarcazioni sino a 30 GT (gross tonnage) iscritte nei compartimenti marittimi della Sardegna dedicate alla pesca a strascico

\*\*\*\*\*

### RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge si è resa indispensabile a causa delle recenti disposizioni comunitarie entrate in vigore, in particolare il regolamento UE 1022/2019 del Parlamento e del Consiglio europeo del 20 giugno 2019 che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014, che impongono una ulteriore riduzione sia dei giorni di attività consentiti nell'anno solare, che di restrizione delle zone di pesca a strascico con l'introduzione di aree vietate per le imbarcazioni dedite a quel tipo di attività. Nonostante lo stato degli stock ittici del Mediterraneo non possa essere imputato interamente alle attività di cattura, relativamente alle quali ricordiamo la riduzione del 20 per cento di sforzo di pesca attuata dall'Italia in questi ultimi 3 anni e la contestuale demolizione della flotta di oltre il 16 per cento nell'ultimo decennio, estremizzando solo la lotta alla pesca senza purtroppo considerare tutte le altre fonti di impatto e i cambiamenti climatici.

Tale premessa giustifica la volontà del legislatore di ritenere necessario ed improcrastinabile intervenire con una valida misura di sostegno al comparto, al fine di agevolare il processo di riconversione o nella peggiore delle ipotesi l'arresto definitivo del naviglio fino a 30 GT (gross tonnage), autorizzato ad esercitare l'attività con il sistema a strascico (OTB).

Prevedendo a tal fine una indennità di buonuscita o di riconversione delle attrezzature per la pesca nella misura del 75 per cento di quanto previsto dalle tabelle del premio per l'arresto definitivo delle imbarcazioni di cui all'allegato IV tabella 1 del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca, da corrispondere ai titolari di imbarcazioni abilitate e che abbiano esercitato per almeno due anni negli ultimi tre l'attività di pesca a strascico, che volontariamente abbandonino tali sistemi per la riconversione verso altre attività di pesca.

Ulteriori forme di aiuto sono previste ed estese anche ai componenti l'equipaggio delle imbarcazioni, sono stati altresì previsti dei contributi a fondo perduto fissati nella misura del 50 per cento, al fine di sostenere economicamente il costo del programma di riconversione del sistema di pesca per l'acquisto delle nuove attrezzature e apparecchiature necessarie alla realizzazione del programma stesso.

La presente proposta di legge si compone di 4 articoli.

## TESTO DEL PROPONENTE

### Art. 1

#### Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna al fine di ridurre l'impatto dell'attività di pesca nell'ecosistema marino-costiero e di eliminare o ridurre la conflittualità tra sistemi di pesca praticati nella fascia costiera, attua programmi di razionale utilizzo delle risorse biologiche presenti in tali aree attraverso progetti che prevedono, per le imbarcazioni fino a 30 GT (gross tonnage) esercitanti l'attività di pesca a strascico la riconversione delle attività di pesca a strascico verso sistemi alternativi di pesca.

### Art. 2

#### Destinatari

1. È corrisposto ai titolari di imbarcazioni abilitate e che abbiano esercitato per almeno due anni negli ultimi tre l'attività di pesca a strascico, che volontariamente abbandonino tali sistemi per la riconversione verso altre attività di pesca, una indennità di riconversione nella misura del 75 per cento delle tabelle del premio per l'arresto definitivo delle imbarcazioni di cui all'allegato IV, tabella 1, del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca.

2. È riconosciuta ai componenti l'equipaggio delle imbarcazioni che procedono alla riconversione di cui al comma 1, una indennità di buonuscita o di riconversione nella misura del 75 per cento di quanto previsto dall'articolo 6 e dalla tabella D allegata al decreto 23 maggio 1997 del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali (Modalità tecniche di attuazione del fermo di razionalizzazione e riconversione delle unità abilitate alla pesca con reti da posta derivante).

3. Sono erogati con priorità assoluta ai soggetti di cui al comma 1, contributi a fondo

perduto fissati nella misura del 50 per cento, del costo del programma di riconversione del sistema di pesca relativo all'acquisto delle attrezzature e apparecchiature necessarie alla realizzazione del programma.

### Art. 3

#### Oneri finanziari

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati in euro 2.000.000, per gli anni 2021 e 2022 si provvede mediante le seguenti variazioni nel bilancio di previsione della Regione:

in aumento

missione 16 - programma 03 - titolo 1

2021	euro	2.000.000
2022	euro	2.000.000

in diminuzione

missione 20 - programma 03 - titolo 1 - capitolo SC08.0024

2021	euro	2.000.000
2022	euro	2.000.000

### Art. 4

#### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).